

# FOCUS

## Norme & Tributi

# LA GESTIONE DELLA FAMIGLIA DIRITTI, REGOLE, PATRIMONI E FISCO

Dal matrimonio alle unioni civili. Fino al loro scioglimento, ai figli e al testamento  
Che cosa prevedono le leggi attuali e le sentenze, nazionali ed europee

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole  
**24 ORE**

11/06/25

**IFOCUS DEL SOLE 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.16.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con Il Sole 24 ORE a €3,00 (il focus del  
Sole €1,00 + Il Sole 24 ORE €2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,  
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 7 giugno 2025



### IL SISTEMA GIURIDICO

Serve un'altra  
riforma che dia  
valore ai patti

**Carlo Rimini** p. 2

### IL PATRIMONIO

Comunione legale  
se non si sceglie  
un altro regime

**Angelo Busani** p. 7

### GLI AIUTI FISCALI

Detrazioni Irpef,  
quoziente familiare  
su reddito e figli

**Andrea Dili** p. 9

### DOPO DI NOI

Fragili, incentivi  
per patrimoni  
vincolati

**A. Sbardella e G. Sepio** p. 14

# La legge Cirinnà

## Fedeltà, divorzio, adozione: cosa distingue matrimoni e unioni civili

L'unione civile, nata nel 2016, per le coppie omosessuali ha avuto successo. Scarsa applicazione dei contratti di convivenza

**Carlo Rimini**

La legge 76 del 2016 ha finalmente introdotto in Italia una disciplina dell'unione civile omosessuale. La stessa legge contiene anche le norme che si applicano alle coppie che scelgono di non formalizzare la loro convivenza con il matrimonio o l'unione civile, ma si limitano a stipulare un contratto.

Si tratta di due temi molto diversi che vengono trattati assieme solo perché, inizialmente, si pensò di rispondere all'esigenza di dare una disciplina giuridica alle coppie omosessuali semplicemente consentendo loro di stipulare un patto di convivenza, come aveva fatto il legislatore francese introducendo i Pacs.

Poi ci si rese conto che la disciplina dell'unione omosessuale non poteva essere affidata a un semplice patto fra conviventi, ma i due temi (disciplina delle coppie omosessuali e disciplina della convivenza) erano ormai inscindibilmente legati nel dibattito politico.

### La genesi normativa

La legge del 2016 è il prodotto di un'aspra discussione durata circa un decennio. L'imperfezione tecnica delle norme introdotte è il segno e l'effetto delle difficoltà e delle tensioni che ne hanno caratterizzato l'approvazione.

Persino dal punto di vista grafico, la legge esprime le difficoltà in cui è nata. È, infatti, l'unica legge al mondo di un solo articolo composto di ben 69 commi. Questa anomalia strutturale deriva dal modo in cui si votano in Parlamento gli emendamenti e le mozioni di fiducia: per facilitare l'approvazione

della legge all'esito di un dibattito infuocato, l'intero testo dei 69 articoli della proposta di legge, fino a quel momento discussa in Parlamento, fu trasfuso all'interno di un solo articolo, che quindi divenne un articolo di 69 commi. Quando si deve spiegare questa follia a un giurista straniero si ottiene un sorriso di compatimento!

### Il peso della Consulta

Per quanto, ormai, nel lessico comune, le persone omosessuali che contraggono un'unione civile si definiscano «coniugi» e si chiamino reciprocamente «marito» o «moglie», il legislatore del 2016 ha espressamente voluto introdurre un istituto diverso dal matrimonio.

Si trattava di una scelta obbligatoria perché la Corte costituzionale, con la sentenza 170 del 2014, mentre imponeva al legislatore di introdurre «con la massima sollecitudine» una disciplina dell'unione omosessuale, aveva precisato che tale tutela doveva avere una forma «diversa dal matrimonio». Stando a quella sentenza, quindi, l'introduzione del matrimonio omosessuale nel nostro ordinamento sarebbe stata incostituzionale.

Il Parlamento, seppure con grande ritardo, ha dunque rispettato i dettami della Corte costituzionale e ha introdotto una disciplina diversa dal matrimonio. Ma in che cosa consistono le differenze?

### Le differenze fra istituti

Innanzitutto, secondo la definizione contenuta nel comma 1, l'unione civile non è una famiglia, ma una «formazione sociale». Da questo punto di vista, la



**Equiparati** Stesso regime patrimoniale per unione civile e matrimonio

legge 76, a soli nove anni dall'approvazione, appare già superata dall'evoluzione della società. A onore del vero, anche questa scelta, che oggi appare fuori luogo, fu suggerita al legislatore dalla Corte costituzionale.

Vi sono poi, fra matrimonio e unione civile, una serie di differenze lessicali che hanno scarso rilievo pratico, ma che tendono a porre il matrimonio in una situazione di preminenza: il matrimonio si «celebra» con una cerimonia formale, mentre l'unione civile viene semplicemente «dichiarata»; il matrimonio si prova con un «atto di celebrazione», mentre l'unione civile è semplicemente «certificata dal relativo documento».

L'unica differenza, fra i doveri che nascono dall'unione civile e quelli che nascono dal matrimonio, è che le persone unite civilmente non sono tenute alla fedeltà reciproca, alla quale sono invece obbligati i coniugi: è come se il legislatore avesse voluto dire che le coppie omosessuali non hanno la fedeltà come valore fondante la vita di coppia. È una svalutazione del legame affettivo omosessuale inaccettabile.

Un'altra rilevante differenza fra l'unione civile e il matrimonio è relativa al divorzio: per l'unione civile non è previsto un

tempo di separazione. È sufficiente che uno dei due partner dichiari all'ufficiale di stato civile la volontà di procedere allo scioglimento dell'unione. La domanda di divorzio può essere proposta al giudice tre mesi dopo tale dichiarazione.

### La disciplina dell'adozione

Per il resto, l'equiparazione al matrimonio è quasi totale: uguale è il regime patrimoniale, uguali sono i diritti successori, uguale è il diritto a un assegno dopo il divorzio.

Vi è però una rilevantissima differenza: l'unione civile non è equiparata al matrimonio per quanto riguarda la disciplina dell'adozione. Le coppie omosessuali unite civilmente non possono adottare un figlio con la cosiddetta «adozione piena». La giurisprudenza ha però ammesso la cosiddetta *step child adoption*, cioè l'adozione del figlio del partner. Si tratta, tuttavia, di un'adozione particolare che non produce effetti totalmente equiparabili all'adozione piena.

Nonostante queste differenze rispetto alla disciplina del matrimonio – che sono, almeno in parte, apertamente discriminatorie – l'unione civile ha avuto un indubbio successo, perché moltissime coppie omosessuali hanno deciso di fare ricorso al nuovo istituto.

### La convivenza

La seconda parte della legge (quella dedicata alla convivenza e ai contratti fra conviventi) ha, invece, avuto scarsissime applicazioni pratiche. I conviventi scelgono, infatti, di non formalizzare (con il matrimonio o con l'unione civile) il loro rapporto: difficilmente sono, quindi, propensi a stipulare un contratto innanzi ad un notaio.

La legge prevede, peraltro, che anche la semplice convivenza, non solennizzata in un contratto di convivenza, produca una serie di effetti. Questi, però, sono sovrapponibili a quelli che erano già stati elaborati in precedenza dalla giurisprudenza. Si tratta di ipotesi nelle quali il convivente è considerato come un coniuge in relazione ad alcuni diritti nei confronti dello Stato o di terzi: il convivente è equiparato al coniuge per quanto attiene alle visite in carcere, al diritto di visita e assistenza in ospedale e all'accesso ai dati sanitari; la convivenza è equiparata al matrimonio per l'assegnazione delle case popolari, la successione nel contratto di locazione e, soprattutto, il risarcimento in caso di morte del convivente.

La legge del 2016 non ha previsto invece che, in caso di cessazione della convivenza, la parte più debole sia legittimata a chiedere alla parte più forte un assegno di mantenimento, come avviene nel matrimonio e nell'unione civile. È prevista solo la possibilità di chiedere un assegno alimentare se una delle parti, dopo la crisi del rapporto, versa in uno stato di bisogno e, quindi, non ha alcun mezzo di sostentamento. Questo modesto assegno è, tuttavia, dovuto solo per un periodo «proporzionale» alla durata della convivenza, espressione piuttosto oscura il cui significato non è stato chiarito dalla giurisprudenza poiché la norma ha avuto un'applicazione pratica assai modesta. ●